

Parte prima - N. 54

Anno 50

29 novembre 2019

N. 397

Sommario

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2019, N.28

Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 9207 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 9038 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento". A firma dei Consiglieri: Piccinini, Calvano

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2019, N.28

MISURE REGIONALI PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA SOLUZIONE DEI FENOMENI DI SOVRAINDEBITAMENTO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Accordi con organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l'Emilia-Romagna

Art. 3 - Interventi di promozione e supporto

Art. 4 - Programmazione

Art. 5 - Clausola valutativa

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna persegue l'obiettivo di prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi da sovraindebitamento.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e realizza azioni dirette a:

a) sostenere campagne d'informazione e sensibilizzazione, nonché specifici corsi di formazione, sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito;

b) favorire la composizione delle crisi da sovraindebitamento, a sostegno dei consumatori e dei debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);

c) promuovere e sostenere l'attivazione di sportelli di prestrutturazione, e forme di agevolazione e assistenza gratuita per l'accesso ai servizi degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna di cui all'articolo 2;

d) favorire il reinserimento sociale e occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a seguito della sua composizione;

3. Tutti gli interventi della presente legge sono realizzati, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale, nel rispetto delle norme poste a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali quale garanzia del patrimonio informativo individuale del singolo cittadino.

4. Tutti gli interventi della presente legge sono finanziati dalla Regione nell'ambito delle risorse annualmente autorizzate dalla legge di bilancio o dalla legge di stabilità con riferimento alle leggi settoriali vigenti.

Art. 2

Accordi con organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l'Emilia-Romagna

1. Ai fini dell'articolo 1 la Regione promuove accordi con gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna o con i soggetti che li hanno costituiti.

2. La Regione, per quanto di competenza, collabora con i comuni e gli altri enti locali per la qualificazione o l'eventuale istituzione nei rispettivi territori di ulteriori organismi.

3. Gli accordi del comma 1 possono essere finalizzati anche all'applicazione di sportelli di preistruttoria, agevolazioni e assistenza gratuita nei confronti di soggetti in particolari condizioni di criticità.

Art. 3

Interventi di promozione e supporto

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di azioni di promozione delle iniziative di cui alla presente legge e delle altre misure dirette a prevenire e ad affrontare le crisi da sovraindebitamento. La Regione sostiene altresì, anche mediante specifici accordi, iniziative dirette al medesimo fine scaturenti dall'iniziativa di enti locali, pubbliche istituzioni o qualificati soggetti pubblici e privati.

2. La Regione, nell'ambito delle misure di cui al comma 1, opera in accordo con i soggetti ivi previsti per la costituzione di sportelli di preistruttoria al fine di orientare proficuamente gli utenti verso le diverse misure attivabili.

3. La Regione svolge, anche attraverso accordi con altri qualificati organismi pubblici e privati, funzioni di assistenza tecnico-progettuale nei confronti degli enti locali che sviluppino iniziative coerenti con le finalità

della presente legge.

4. La Regione promuove e sostiene accordi con istituti di credito, in particolare di livello locale, per favorire il reinserimento sociale e occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento.

5. Fra le funzioni di cui al comma 1 possono rientrare anche misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e interventi di sostegno psicologico per i soggetti destinatari della presente legge.

Art. 4

Programmazione

1. La Giunta regionale approva annualmente, acquisito il parere delle competenti commissioni assembleari, il programma di attività comprensivo delle misure di supporto e promozione di cui all'articolo 3.

Art. 5

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

- a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;
- b) iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;
- c) iniziative degli enti locali che attivano servizi di supporto ai cittadini sul tema del sovraindebitamento;
- d) iniziative dirette alla prevenzione delle crisi da sovraindebitamento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 novembre 2019 STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge, d'iniziativa:

- della Consigliera Piccinini; oggetto assembleare n. 9038 (X legislatura) testo base;
- del Consigliere: Sassi; oggetto assembleare n. 7226 (X Legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del BURERT rispettivamente, nel n. 297 del 28 ottobre 2019 e nel n. 244 del 28 settembre 2019;
- assegnati alla V commissione assembleare permanente "Cultura, Scuola, Formazione,

Lavoro, Sport e Legalità" in sede referente e in sede consultiva alla commissione assembleare permanente IV "Politiche per la salute e Politiche sociali";

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8/2019 del 18 novembre 2019, con preannuncio di richiesta di relazione orale della relatrice della Commissione, consigliera Silvia Piccinini, nominata dalla Commissione in data 7 novembre 2019;
- approvato dall'Assemblea legislativa il 21 novembre 2019, alle ore 11:20, atto n. 133/2019.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 9207 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 9038 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento".
A firma dei Consiglieri: Piccinini, Calvano

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il progetto di legge relativo (oggetto assembleare n. 9038) si prefigge di promuovere e sostenere misure di prevenzione, contrasto e soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento incolpevole di individui e famiglie;

quest'ultimo rappresenta oggi un fenomeno progressivamente diffusosi nella nostra comunità, non solo a seguito della crisi economico-occupazionale dell'ultimo decennio, ma anche a fronte di una trasformazione del modello sociale per i consumi di individui e famiglie;

il rischio è quindi quello di un pericoloso impoverimento di singoli e famiglie, della creazione di aree di bisogno e disagio che possono rivelarsi permeabili all'ingresso ed al consolidamento di forme di illegalità, quali l'usura, accrescendo i rischi di marginalità ed esclusione.

Dato atto che

sono oggi operativi strumenti normativi, come la legge 27 gennaio 2012 n. 3 che definisce "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" ed il successivo decreto 24 settembre 2014 n. 202, vale a dire il regolamento che disciplina i requisiti di iscrizione nel registro degli OCC;

il progetto di legge oggetto assembleare n. 9038 è stato presentato con l'intento di rafforzare gli strumenti istituiti ai sensi delle norme statali e renderli più efficaci rispetto alle esigenze e ai valori propri della comunità emiliano-romagnola.

Ritenuto necessario

assicurare adeguate forme di finanziamento delle misure previste dal progetto di legge;

affrontare in questo quadro anche misure specifiche relative al tema, delicatissimo, dell'abitazione di proprietà dei soggetti che possono accedere ai servizi degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Si impegna, per quanto di competenza,
e impegna la Giunta

a prevedere, già a partire dal 2020, che la dotazione finanziaria delle leggi settoriali vigenti sia adeguata al fine di corrispondere agli obiettivi sociali previsti dal progetto di legge oggetto 9038;

a prendere in esame l'adozione di specifiche norme che disciplinino ulteriori interventi patrimoniali nel settore abitativo eventualmente apportando modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001, anche prevedendo l'intervento di soggetti quali le ACER nelle crisi da sovraindebitamento, con l'acquisizione degli immobili destinati ad abitazione (prima casa) di proprietà dei soggetti ricorrenti alla procedura per i quali sia positivamente attivabile l'azione diretta alla composizione della crisi da sovraindebitamento, verificando le opzioni praticabili per il mantenimento di tali immobili ad abitazione degli stessi nelle forme contrattuali di diritto civile.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 21 novembre 2019